



DECRETO "RILANCIO" E INDENNITÀ COVID-19

- Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, articolo 84
- INPS, Circolari nn. 66 e 67 del 29 maggio 2020

A causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto, a favore dei lavoratori che hanno fruito dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo ai sensi del DL n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 (Decreto "Cura Italia"), il medesimo trattamento anche per i mesi di aprile e di maggio. Allo stesso tempo, il Decreto "Rilancio" ha introdotto nuove prestazioni per categorie di lavoratori diverse da quelle già individuate con il Decreto "Cura Italia". Le istruzioni operative per fruire delle predette indennità sono state fornite dall'INPS con le Circolari nn. 66 e 67 del 29 maggio 2020.

Come noto, il DL n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 (Decreto "Cura Italia") ha introdotto la possibilità per alcune categorie di lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi, di percepire, al ricorrere di determinate condizioni, un'indennità **una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020** esente ai fini fiscali (cfr. Aggiornamento AP n. 191/2020)

NOVITÀ Il DL n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto "Rilancio") **ha prorogato l'indennità di 600 euro** erogata nel mese di marzo anche per i **mesi di aprile e maggio 2020** ed ha introdotto nuove categorie di beneficiari. Le novità apportate dall'art. 84 del DL n. 34/2020 sono:

- indennità di 600 euro per il mese di aprile ai lavoratori stagionali dipendenti da aziende attive nel settore turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità di 600 euro per il mese di aprile ai somministrati impiegati da imprese del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità di 1.000 euro per il mese di maggio ai lavoratori dipendenti stagionali impiegati in aziende del settore turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità di 100 euro per il mese di maggio ai lavoratori somministrati impiegati in aziende del settore turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità di 500 euro per il mese di aprile agli operai agricoli;
- indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori dipendenti stagionali impiegati in imprese attive in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori intermittenti;
- indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori dello spettacolo con 30 giornate di contribuzione dalle quali derivi un reddito non superiore a 50.000 euro nell'anno 2019;
- indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori dello spettacolo con 7 giornate di contribuzione dalle quali derivi un reddito non superiore a 35.000 euro nell'anno 2019.

Con le **Circolari nn. 66 e 67 del 29 maggio**, l'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per la fruizione delle suddette indennità.

In particolare, l'Istituto di previdenza ha precisato quali **categorie di beneficiari dovranno inoltrare la domanda telematica all'INPS** per la fruizione delle indennità in esame ed ha **recepito le novelle legislative in tema di cumulabilità** delle indennità previste dal Decreto "Cura Italia", sia con l'assegno ordinario di invalidità che con il Reddito di cittadinanza.

NB Si ricorda che nel periodo di fruizione di tutte le indennità in commento valgono le medesime regole già previste per le indennità erogate nel mese di marzo ai sensi del Decreto "Cura Italia", in termini di esenzione ai fini IRPEF, non riconoscimento della contribuzione figurativa e non fruibilità degli assegni al nucleo familiare.

Di seguito si illustrano le novità apportate dal Decreto "Rilancio" relativamente alle indennità destinate ai lavoratori subordinati.



LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

L'art. 84, comma 5, del DL n. 34/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, già percettori dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo:

- un'ulteriore indennità di **600 euro per il mese di aprile** al ricorrere delle medesime condizioni richieste dal DL "Cura Italia" (art. 29, DL n. 18/2020);
- un'indennità pari a **1.000 euro per il mese di maggio** al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - aver cessato il rapporto di lavoro dipendente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
 - non essere titolari di pensione, Naspi o rapporto di lavoro subordinato alla data di entrata in vigore del Decreto stesso (19 maggio 2020).

Medesime prestazioni (600 euro per il mese di aprile e 1.000 euro per il mese di maggio) sono riconosciute anche ai lavoratori stagionali dipendenti **con contratti di somministrazione** impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di cui sopra, al ricorrere delle seguenti:

- aver cessato il rapporto di lavoro dipendente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- non essere titolari di pensione, Naspi o rapporto di lavoro subordinato alla data di entrata in vigore del DL "Rilancio" (19 maggio 2020).

LAVORATORI AGRICOLI - ART. 84, COMMA 6

Al ricorrere dei presupposti dettati dall'art. 30 del DL n. 18/2020, agli **operai agricoli** e alle **altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali** già destinatari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo, viene riconosciuta un'indennità pari a **500 euro per il mese di aprile**.

Le condizioni per beneficiare di tale bonus sono le stesse previste dal Decreto "Cura Italia", ovvero:

- il lavoratore deve essere a **tempo determinato**;
- **non** deve risultare **titolare di pensione**;
- nel **2019** deve aver svolto almeno **50 giornate effettive** di attività di lavoro agricolo.

STAGIONALI E INTERMITTENTI - ART. 84, COMMA 8

Come noto, il DM n. 10 del 4 maggio 2020 **ha esteso l'indennità di 600 euro**, prevista per il mese di marzo, ai soggetti **non percettori delle indennità** di cui agli articoli n. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, interessati da una sospensione, cessazione o riduzione della prestazione lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il Decreto "Rilancio" **proroga la medesima indennità** anche per i **mesi di aprile e maggio 2020**.

La prestazione è pertanto pari a 600 euro per ciascun mese (marzo, aprile e maggio) ed è riconosciuta a:

- *lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (individuati dai codici ATECO comunicati dall'INPS), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;*
- *lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa nell'ambito di uno o più contratti intermittenti per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; l'indennità è riconosciuta a prescindere dalla clausola di obbligo di risposta alla chiamata e dalla relativa indennità.*



I richiedenti, alla data di presentazione della domanda, **non** devono presentare le seguenti caratteristiche:

- essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del D.Lgs n. 81/2015;
- essere titolari di pensione.

Per quanto riguarda i lavoratori con **qualifica di stagionali**, la fruizione delle predette indennità è subordinata alla condizione della **cessazione involontaria** del rapporto di lavoro con un datore attivo in uno dei settori produttivi diversi da quelli del settore turismo e degli stabilimenti termali.

NOTA Le domande presentate per il mese di marzo dai lavoratori stagionali che sono state respinte esclusivamente perchè i richiedenti erano dipendenti di aziende non appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali, alla luce delle novità apportate dal DL n. 34/2020, saranno riesaminate dall'INPS in automatico, senza necessità di dover reiterare la domanda. Il riesame d'ufficio dei requisiti per accedere alle prestazioni previste varrà anche per le indennità di aprile e maggio, senza che l'istante debba presentare una nuova domanda all'INPS.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - ART. 84, COMMA 10

Per quanto riguarda le indennità riconosciute ai lavoratori iscritti al **Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo**, è necessario distinguere tra:

- i lavoratori dello spettacolo che avevano diritto all'indennità di 600 euro per il mese di marzo al ricorrere dei **presupposti prescritti dal Decreto "Cura Italia"** (30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui sia derivato un reddito non superiore a 50.000 euro);
- i lavoratori dello spettacolo con **almeno 7 giornate contributive** versate nel 2019 dalle quali non derivi un reddito superiore ai **35.000 euro**;

Ad entrambe le categorie, il DL n. 34/2020 riconosce un'indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, purchè i richiedenti non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato o di pensione alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 (19 maggio 2020).

I lavoratori dello spettacolo già percettori dell'indennità per il mese di marzo, per ottenere l'indennità di 600 euro relativa ai mesi di aprile e maggio **devono essere in possesso anche dei presupposti individuati dal Decreto "Cura Italia"**, oltre che dei requisiti previsti dal Decreto "Rilancio".

CUMULABILITÀ

Per quanto riguarda la possibilità di cumulare le indennità introdotte con il Decreto "Rilancio" si sottolinea che, ai sensi dell'art. 86 del DL n. 34/2020,

- tutte le indennità previste sono **tra loro incumulabili**, così come risultano incumulabili con le indennità riconosciute ai lavoratori domestici;
- allo stesso modo, l'incumulabilità vige anche con le prestazioni erogate dal Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44, DL n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020).

NOVITA' Inoltre, il Decreto "Rilancio" ha modificato **le cause di incompatibilità relative alle indennità di cui al Decreto "Cura Italia"** (artt. 27, 28, 29, 30, 38 del DL n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020) in riferimento all'assegno ordinario di invalidità e al Reddito di cittadinanza, e l'INPS, con le Circolari nn. 66 e 67 del 2020, ha recepito tali novelle legislative. Tali modifiche valgono anche per le nuove indennità introdotte con il DL n. 34/2020.

Per tutte le altre cause di incompatibilità si rimanda alla Circolare INPS n. 49/2020



Assegno ordinario di invalidità

Diversamente da quanto previsto per le indennità riconosciute ai sensi del Decreto "Cura Italia", il Decreto "Rilancio" ha stabilito che tutte le indennità COVID-19, **comprese quelle erogate per il mese di marzo**, sono cumulabili con l'**assegno ordinario di invalidità** (Legge n. 222/1984).

NOVITA' Pertanto, i soggetti ai quali sono state respinte le domande di indennità per il mese di marzo unicamente a causa di tale motivo ostativo, non dovranno ripresentare la domanda, ma la loro posizione verrà **riesaminata d'ufficio dall'INPS alla luce della modifica legislativa**.

Reddito di cittadinanza

Il Decreto "Cura Italia" aveva previsto che il percettore del Reddito di cittadinanza non avrebbe potuto richiedere l'indennità di 600 euro per il mese di marzo; tuttavia, con l'art. 84, comma 13 del DL n.

34/2020 viene previsto che anche i soggetti che fanno **parte di un nucleo familiare già percettore del Reddito di cittadinanza** possono fruire delle indennità riconosciute ai sensi del DL n. 34/2020, per i **mesi di aprile e maggio**, ma con alcune **limitazioni**:

- l'importo del Reddito di cittadinanza deve risultare inferiore a quello delle indennità COVID-19 per ciascun mese di riferimento e, in tal caso, al posto del riconoscimento dell'indennità, verrà riconosciuto un **incremento del Reddito di cittadinanza** per un importo pari alla **sola differenza** tra l'indennità stessa e l'importo del Reddito di cittadinanza percepito mensilmente;
- l'indennità non è riconosciuta se l'ammontare del Reddito di cittadinanza è pari o superiore all'importo dell'indennità.

Permane pertanto, con riferimento esclusivo alle indennità di 600 euro erogate nel mese di marzo, l'incompatibilità tra le stesse e il Reddito di cittadinanza.

Per la sola indennità prevista per il **mese di marzo** a favore dei **lavoratori stagionali dipendenti da aziende non appartenenti al settore turismo e stabilimenti termali e per i lavoratori intermittenti**, valgono le incompatibilità previste dal DM n. 10/2020, e pertanto l'indennità erogata nel mese di marzo è incompatibile con:

- i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del DL n. 18/2020 (CIGO, CIGD, assegno ordinario);
- le indennità di 600 euro spettanti, ai sensi del DL n. 18/2020, ai liberi professionisti ed ai collaboratori (art. 27), ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28), ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), ai lavoratori del settore agricolo (art. 30) ed ai lavoratori dello spettacolo (art. 38);
- l'indennità per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui al Decreto interministeriale 28 marzo 2020;
- il reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019.

Per i suddetti lavoratori, relativamente alle sole indennità dei **mesi di aprile e maggio**, invece, valgono le cause di incumulabilità sopra descritte per tutte le altre indennità introdotte dal Decreto "Rilancio", pertanto vige la compatibilità con il Reddito di Cittadinanza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL'INPS

Soggetti obbligati a presentare domanda per le indennità dei mesi di aprile e maggio

I lavoratori che, in seguito alle novità introdotte dal DL n. 34/2020 devono presentare domanda all'INPS per percepire le prestazioni sopra descritte, sono esclusivamente:

- i lavoratori **somministrati** impiegati nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori **stagionali impiegati** in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non abbiano già presentato domanda di indennità per il mese di marzo ancorché rigettata;
- i lavoratori intermittenti;

BORGOMANTOVANO – REVERE (MN) Piazza Grazioli, 16-18

Tel: [0386 46062](tel:038646062)

Fax: 0386 846095

info@studiobarozzi.it

info@pec.studiobarozzi.it

www.studiobarozzi.it



Studio Barozzi Commercialisti

- i lavoratori dello spettacolo con 7 giorni di contribuzione nell'arco del 2019 e un reddito inferiore ai 35.000 euro;
- i lavoratori che **non hanno fatto domanda** di indennità COVID-19 per il mese di marzo perchè percettori di Reddito di cittadinanza o di assegno di invalidità.

NOTA: Le modalità con cui effettuare la domanda corrispondono a quelle già indicate dall'Istituto di previdenza per la percezione dei 600 euro nel mese di marzo

L'INPS rende noto che, per la sola nuova categoria di beneficiari dei lavoratori somministrati del settore turismo e degli stabilimenti termali, per la percezione dell'indennità nei mesi di aprile e maggio, verrà emessa prossimamente una Circolare contenente le istruzioni specifiche.

Soggetti non obbligati a presentare domanda per le indennità dei mesi di aprile e maggio

Alcuni lavoratori riceveranno le indennità introdotte dal DL "Rilancio" relativamente ai mesi di aprile e maggio senza necessità di reiterare la domanda telematica all'INPS.

Essi sono:

- i lavoratori che **hanno già percepito l'indennità COVID-19 nel mese di marzo in forza del Decreto "Cura Italia"**;
- i lavoratori che si sono visti **rifiutare la domanda di indennità per il mese di marzo** unicamente a causa della titolarità dell'**assegno ordinario di invalidità**;
- i lavoratori **stagionali** che si sono visti **rifiutare la domanda di indennità per il mese di marzo** unicamente a causa del fatto di **essere stati impiegati da imprese non appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali**.

Per tali categorie di beneficiari, l'Istituto di previdenza ha precisato che verranno riconosciute in automatico le indennità in questione, previo riesame d'ufficio della sussistenza dei presupposti richiesti.